

## **MANOVRA CORRETTIVA: NOVITA' FISCALI**

### **VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI**

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione "orizzontale" i **crediti annuali per importi superiori a € 5.000**, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato **esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale** (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);

- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sul punto si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

In particolare l'Agenzia ha fornito l'elenco dei codici tributo:

- relativi ai crediti per i quali, soltanto i soggetti **titolari di partita IVA** sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;

- relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con **specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione "verticale"**, con conseguente **esclusione** dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative **all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente**.

E' anche previsto che:

- l'utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo** (in precedenza dal sedicesimo giorno) **a quello di presentazione della dichiarazione / istanza**;

- nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione *"risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili"* il mod. F24 è scartato.

### **REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI**

È confermato che:

- i redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca con l'aliquota del 21%** in caso di opzione;

• per **locazioni brevi** si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni, compresi** quelli che prevedono **servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali**, stipulati da **persone fisiche private**, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

In sede di conversione è stata prevista la **possibilità di individuare da parte del MEF, i criteri in base ai quali l'attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale**, *"avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare"*.

## **INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

È prevista l'introduzione dei nuovi **"Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA)** in luogo degli attuali studi di settore.

I nuovi Indici:

- sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale**;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di **"adeguarsi" in dichiarazione** indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, **per migliorare il proprio profilo di affidabilità** nonché per accedere al regime premiale. Tale "adeguamento" rileva anche ai fini IRAP e IVA.

In relazione ai **diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell'adeguamento, è previsto il seguente **regime premiale**:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

## **ESERCIZIO DETRAZIONE IVA**

Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è **anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque**

**entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale** e con riferimento al medesimo anno.

Le nuove disposizioni sono **applicabili alle fatture / bollette doganali emesse dall'1.1.2017**.

#### **RISERVE IRI ALL'USCITA DEL REGIME**

È confermato che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le **somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime**, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, **concorrono a formare il reddito complessivo** dell'imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI**

È prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora**

#### **COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

**È estesa anche al 2017** la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le modalità di compensazione saranno definite dal MEF con apposito Decreto.

#### **STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA**

È confermato che, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al **11,5% dal 2018**, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al **25% dal 2018**, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

#### **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI**

È confermato che, in base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione **non può attivare la procedura espropriativa immobiliare** nel caso in cui i **valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo** del contribuente, diverse dall'abitazione principale, **non siano superiori a € 120.000**.

#### **RIDETERMINAZIONE ACE**

È prevista la **riduzione del relativo coefficiente** che ora risulta così determinato:

- **1,6% per il 2017** (in luogo del 2,3%);
- **1,5% dal 2018** (in luogo del 2,7%).

## **CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

La Finanziaria 2016, ha introdotto la **possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica nel caso in cui i lavori riguardino **parti comuni condominiali** ed il soggetto che potrebbe fruire della detrazione sia un c.d. **"soggetto incapiente"**.

Con la Finanziaria 2017 tale possibilità è stata prorogata **fino al 31.12.2017** con riferimento alla **"generalità"** degli interventi di riqualificazione energetica sulle **parti comuni condominiali**, a favore dei **"soggetti incapienti"**.

Ora, il Legislatore interviene nuovamente disponendo che:

- la disposizione in esame è applicabile: **fino al 31.12.2021** (anziché fino al 31.12.2017); **anche con riferimento agli interventi** per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**, nel limite di spesa pari a **€ 40.000 per il numero di unità immobiliari del condominio**;
- la **condizione di incapacienza** deve sussistere **nell'anno precedente** a quello di sostenimento della spesa;
- la **cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante** può essere fatta, oltre che a favore dei **fornitori** che hanno eseguito gli interventi agevolabili, **anche a favore di "altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito"**.

In merito si evidenzia che non è previsto il divieto di cessione del credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari.